



Comune di Irgoli
Via Roma n. 2
Area Amministrativa e Tributi

Vista la L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di E.R.P., e le modifiche di cui alla L.R. 28.05.1990 n. 14 e alla L.R. 5 luglio 2000 n. 7;

Vista la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;

Preso atto delle previsioni di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 il quale recita: "I soggetti che occupano abusivamente alloggi E.R.P non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4/166 del 15.02.2024 avente ad oggetto "Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica";

Vista la determinazione del Direttore generale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici avente ad oggetto: "Aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata sulla base degli incrementi ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, intervenuti nel periodo da maggio 2023 a maggio 2025";

In esecuzione della propria determinazione n. si indice il seguente bando:

ART. 1 - INDIZIONE DEL BANDO

E' indetto ai sensi dell'art.4 della L.R. 06.04.89, n. 13 bando pubblico per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione, a canone moderato, di n. 1 alloggi di proprietà del Comune di Irgoli, con locazione di almeno 15 anni e patto di futura vendita, per gli immobili come sotto individuati.

Ambito Territoriale	Edificio	Dati Catastali	Superficie lorda
Comune di Irgoli	Via S. Stefano piano terra b)	Foglio 36 Mappale 3620 Sub 2	mq 71 + pertinenze

La graduatoria risultante conserva la sua efficacia fino a aggiornamento della stessa e potrà essere utilizzata per l'assegnazione di immobili che diventeranno disponibili in futuro;

ART. 2 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Può partecipare alla selezione e conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possiede i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 13/89

a) Cittadinanza europea e nei limiti del 10 per cento degli alloggi disponibili, cittadinanza di stato extra-comunitario purchè tali cittadini siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e

risiedano da almeno 5 anni nel Comune di Irgoli. Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Irgoli, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale (si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale).

b) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato* alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

c) non titolarità di diritti di cui al precedente punto b) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione.

d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

e) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione/concessione semplice.

f) Non occupare, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio ERP;

g) Non essere assegnatario, al momento della pubblicazione del presente bando, di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica adeguato ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.;

h) Assenza di precedente assegnazione di un alloggio E.R.P., qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

ART. 3 - REQUISITI REDDITUALI

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare(**) non inferiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni. pari attualmente a € **16.828,00**, (Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/166 del 15.02.2024), salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando;

Per reddito complessivo di riferimento si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare***, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 o comunque dall'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli 4 esentasse. Il reddito complessivo deve essere diminuito di un importo pari a €. 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

(*Come stabilito all'art. 2 lettera c) della Legge Regionale n. 13 del 06 Aprile 1989: "E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b. 2.2.)";

(**) Il nucleo familiare è costituito dal richiedente, dal coniuge, anche se non convivente, non legalmente separato, dai figli conviventi a carico agli effetti fiscali. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, da oltre due anni, nonché, se conviventi per lo stesso periodo gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado. La convivenza si acquisisce alla data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). In questi casi alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di cui all'allegato schema e nella domanda dovranno essere indicati solo i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituire uno autonomo (es. Fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda,

ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di unioni civili e convivenze.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c), d), e), f) anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda nonché al momento di assegnazione.

ART 4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte sugli appositi moduli distribuiti, unitamente al presente bando presso l'ufficio Protocollo del Comune di Irgoli ovvero scaricati dal sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.irgoli.nu.it

Le domande, munite obbligatoriamente di marca da bollo da € 16,00, possono essere presentate:

- in busta chiusa a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00;

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec.comune.irgoli@legalmail.it

- Spedite mediante Racc. A/R (in tale caso farà fede il timbro dell'Ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo:

Comune di Irgoli - Ufficio Protocollo - Via Roma n. 2 – 08020 Irgoli (NU)

Sulla busta contenente l'istanza di partecipazione o sull'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura **“Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione alloggi a canone moderato”**.

Nel caso di trasmissione via PEC la domanda sarà valida: a) se sottoscritta dal richiedente e dai componenti maggiorenni mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda, debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile;

Nel caso di trasmissione della domanda via PEC, deve essere utilizzata la "marca da bollo virtuale".

Non si potrà quindi scansionare la domanda con apposta la marca da bollo cartacea ed inviarla per PEC. Ciò secondo quanto previsto dal Provvedimento del 19 settembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate "Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013", relativa alle modalità di adempimento agli obblighi di bollo per le istanze da inviare a mezzo PEC.

Il Plico e la domanda di partecipazione inviati per raccomandata o consegnati a mano all'Ufficio Protocollo devono essere indirizzati:

Al Sig. Sindaco del Comune di Irgoli – Via Roma n. 2 – 08020 Irgoli.

L'Amministrazione Comunale non risponde dello smarrimento, dei ritardi o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

ART.5 - CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, comprensiva anche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e 47 T.U. D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3 del citato D.P.R. 445/2000.

A tal fine, qualora non sottoscritta di fronte al funzionario competente, dovranno essere corredate da **copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, tutti sottoscrittori.**

Con la domanda/dichiarazione il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui al punto 2 del presente bando.

In particolare dovranno essere indicati:

- Cittadinanza, residenza del concorrente ed il comune sede dell'attività lavorativa;
- Situazione di famiglia, corredata dai dati lavorativi e reddito di ciascun componente;
- Reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge n° 457/1978, e successive modificazioni e integrazioni;
- Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art. 2 lett.b) del presente Bando (per gli emigrati);
- Esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- Codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore ai 15 anni dovrà essere dichiarato:

- L'occupazione (oppure se studente o in cerca di prima occupazione o disoccupato);
- Se lavoratori dipendenti o pensionati il Reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 relativi all'anno 2024 o ultimo reperibile ;
- Se lavoratori autonomi il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno 2024;
- Se disoccupati i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda;
- Se studenti l'iscrizione e la regolare frequenza di Istituto Scolastico, indicando se trattasi di corso diurno o serale.

Per i cittadini stranieri dovrà essere allegata alla domanda dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato Italiano.

L'omessa dichiarazione dei dati sopra indicati potrà comportare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti devono, pena l'inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Casi particolari

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CUD (ad esempio per le collaboratrici familiari). In tal caso dovrà essere indicato, comunque l'importo del reddito totale percepito per l'anno 2024, nonché l'attività svolta;
- I dati del coniuge e il reddito devono sempre indicarsi, anche qualora non convivente, salva l'ipotesi di separazione legale. Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale;
- Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

ART 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa. **L'omessa presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà comportare la non attribuzione del punteggio.**

Per gli Stranieri:

copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo

Famiglie di nuova formazione:

- certificato di matrimonio risalente ad almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. Sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di Irgoli, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio;
- nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione, da redigere preferibilmente su Allegato 2, della volontà di contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando e autocertificazione, da redigere sul Mod. di istanza, relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio tra cui il reddito di ciascuno dei nubendi.

Invalidità':

- Originale o copia conforme all'originale del certificato della ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità comprovanti tale condizione;

Condizioni dell'alloggio sotto il profilo Igienico - Sanitario e Statico - Strutturale: • Dichiarazione personale su vicende domiciliari degli ultimi due anni e (eventualmente) su alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (punto B.1.1.);

- Originale o copia conforme all'originale del certificato della ASL comprovante l'alloggio improprio (punto B.1.1.), l'antigienicità (punto B.1.3.) o il sovraffollamento (punto B.2);
- Originale o copia conforme all'originale certificazione di sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dagli organi competenti per motivi statico-strutturali.

Sfratto:

- Originale o copia conforme all'originale del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, del provvedimento di collocamento a riposo

Emigrati:

- Originale o copia conforme all'originale di certificazione dell'autorità consolare e del certificato storico di residenza. Il certificato storico di residenza può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Dichiarazione personale di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art. 2 lett.b) del presente Bando.

Profughi:

- Originale o copia conforme all'originale di certificazione della Prefettura.

Coabitazione:

- Dichiarazione personale, da rendere dal richiedente, preferibilmente su All. 4, circa il nucleo (o i nuclei) familiari diversi dal proprio, con i quali vi è coabitazione;
- (eventuale) Copia sentenza omologata di separazione;
- Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

ART 7 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Acquisite le domande, il Comune accerta il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai richiedenti e attribuisce alle singole domande i punteggi, riferiti alle condizioni soggettive e oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari

I PUNTEGGI SONO COSÌ ATTRIBUITI:

A. CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)

A. CONDIZIONI SOGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (MASSIMO 8 PUNTI).		
A.1	Reddito complessivo annuo del nucleo familiare determinato secondo le modalità stabilite dal presente bando:	
A.1.1	Compreso tra € 16.828,00 e € 27.543,03	Punti 2
A.1.2	Compreso tra € 27.543,04 e € 33.133,00	Punti 1
A.2	nuclei familiari composti da cinque o più unità:	Punti 1
A.3	richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:	Punti 1
A.4	famiglie con anzianità di formazione (a) non superiore a due anni dalla data della domanda e (b) famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Documenti da allegare (a) Dichiarazione data matrimonio/inizio convivenza (b) dichiarazione dei nubendi di voler contrarre matrimonio o di voler costituire un nucleo familiare (Mod. All. 2 e documentazione relativa al reddito di entrambi	Punti 1
A.5	Famiglie con portatori di handicap	
a.5.1	presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3.	Punti 2
A.5.2	presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Non cumulabile con A.5.1	Punti 3
A.6	nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando. Non cumulabile con A.3.e A.4	Punti 2

B. CONDIZIONI OGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (MASSIMO 10 PUNTI).		
B.1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:	
B.1.1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave).	Punti 4
	Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. NON CUMULABILE CON B.1.3 E B.3	
B.1.2	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave). NON CUMULABILE CON B.2 E B.3	Punti 2

B.1.3	abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. NON CUMULABILE CON B.1.1 E B.3	Punti 2
B.2	situazione di disagio abitativo dovuta a sovraffollamento:	
B.2.1	situazione in alloggio sovraffollato: due persone a vano utile	Punti 2
B.2.2	situazione in alloggio sovraffollato: tre persone a vano utile	Punti 3
B.2.3	situazione in alloggio sovraffollato: quattro persone a vano utile	Punti 4
	Il suddetto punteggio è attribuito:	
	1. Dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale della ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore;	
	2. In misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 2, punto c), della L.R. 13/89 se lo stesso non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto fra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato.	
B.3	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi). NON CUMULABILE CON TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI OGGETTIVE B.	Punti 4

I punteggi di cui alle lettere B.2.1), B.2.2), B.2.3), sono attribuiti solo in misura dello 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/1989 se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di edilizia residenziale pubblica, a cedere in concessione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.

I punteggi di cui alle lettere B.2.1), B.2.2), B.2.3), inoltre, non sono cumulabili con quelli di cui al precedente punto B.1.2)

ART 8 - SUB GRADUATORIE

Ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13, gli alloggi rientranti in determinate tipologie sono assegnati prioritariamente agli appartenenti alle categorie anziani, famiglie di nuova formazione e invalidi e portatori di handicap.

Si procederà pertanto alla formazione di sub-graduatorie mediante lo stralcio dalla graduatoria generale per l'assegnazione alle categorie riservatarie, secondo il seguente ordine di priorità:

- anziani – soggetti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- giovani coppie/famiglie di nuova formazione con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, purché i componenti della famiglia richiedente vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- invalidi e portatori di handicap - soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più componenti con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiori a 2/3 (portatori di handicap).

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- agli anziani e alle giovani coppie vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq., da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati e/o resisi disponibili;
- ai richiedenti nel cui nucleo siano presenti soggetti con disabilità permanenti vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti collocati nelle sub-graduatorie di cui trattasi nel presente articolo restano inseriti anche nella graduatoria generale.

ART 9 - CANONE D'USO

I canoni di locazione degli alloggi (escluse le spese per i servizi a rimborso) sono fissati in € 320,00 pari al canone predisposto per immobile già in concessione e dotato delle stesse caratteristiche abitative predisposto nella precedente determinazione di assegnazione n. 31 del 05 aprile 2013;

Il canone e le relative spese dovranno essere pagati mensilmente ed anticipatamente mediante Pagopa, nei tempi e nei modi stabiliti dal contratto di locazione. Le condizioni contrattuali verranno fissate nello schema tipo da approvarsi con provvedimento della Giunta Comunale. Le spese di bollo e di registrazione del contratto saranno a carico dell'affittuario.

ART 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ente procederà, dopo la scadenza del presente bando, all'istruttoria delle domande attraverso la costituzione di una Commissione, verificandone la completezza e la regolarità.

Le eventuali comunicazioni del Comune saranno inviate esclusivamente all'indirizzo e-mail che deve essere obbligatoriamente indicato nel modulo di domanda.

Le domande in relazione alle quali saranno individuate dichiarazioni non veritiere, riguardanti i requisiti e le condizioni attributive di punteggio, saranno escluse dalle graduatorie e andranno incontro alle altre conseguenze previste dalla legge. Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nelle medesime, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, saranno pubblicate nella sezione di Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Bandi di gara e Avvisi, senza indicare le generalità di coloro che vi sono presenti, ma con l'indicazione del numero di protocollo e dei punteggi parziali e totali ottenuti, secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 **ALL'ALBO PRETORIO ON - LINE DEL COMUNE DI IRGOLI:**

Ai lavoratori emigrati all'Estero è data notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella medesima.

Le graduatorie provvisorie, con il punteggio conseguito da ciascun concorrente, con gli eventuali motivi di esclusione saranno pubblicate all'albo pretorio on – line del Comune di Irgoli per 30 gg.

Al termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria ed entro il termine di sessanta giorni naturali e consecutivi, gli interessati potranno presentare motivato ricorso in opposizione al punteggio attribuito attraverso l'invio al protocollo dell'Ente di una istanza motivata di opposizione con le stesse modalità utilizzate per l'invio del modulo della domanda.

Il ricorso presentato durante i trenta giorni di pubblicazione della graduatoria e oltre il termine dei successivi sessanta giorni sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Responsabile del Servizio formulerà le graduatorie definitive, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Le graduatorie definitive verranno pubblicate con le medesime formalità stabilite per quelle provvisorie e costituiranno provvedimento definitivo.

Le graduatorie provvisoria e definitiva possono essere impugnate davanti al TAR entro giorni 60 decorrenti dall'affissione Albo Pretorio on line.

ART 11 - CONTROLLI

Per il conseguimento in assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, gli aventi titolo sulla base dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 13/1989, sono tenuti a presentare al Comune nel cui ambito sono localizzati gli alloggi da assegnare, entro il perentorio termine di 40 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta comunale, la documentazione ufficiale atta a comprovare la veridicità e la permanenza

dei requisiti e delle condizioni di priorità a suo tempo dichiarati in domanda ai fini dell'iscrizione alla graduatoria generale permanente od alle relative sub – graduatorie particolari.

Alla richiesta di detta documentazione il Comune provvede, mediante e-mail o PEC, con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di assegnazione degli alloggi ed in ogni caso, per gli alloggi di nuova costruzione, almeno 3 mesi prima del previsto termine di ultimazione degli alloggi stessi.

La mancata produzione in termini della documentazione richiesta comporta l'esclusione degli inadempienti dall'assegnazione cui la richiesta stessa si riferisce, pur senza influire sul mantenimento dell'iscrizione degli interessati alle graduatorie generali definitive.

Qualora venga accertata da parte del Comune la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti soggettivi o un mutamento delle condizioni oggettive assunte a base delle posizioni in graduatoria, la Commissione, di cui al precedente punto 4.1, provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella medesima graduatoria.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano rispettivamente nella posizione in graduatoria e nell'assegnazione dell'alloggio, i componenti del nucleo familiare aventi diritto all'assegnazione, previa verifica anagrafica, secondo le disposizioni in materia di successione del Codice civile.

ART 12 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari assegnatari, evitando eccedenze superficiali rispetto agli standards fissati dall'art. 2, lettera d), punto 1, Legge Regionale n. 13/1989.

Il Responsabile del Servizio comunica l'avvio del procedimento di assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso la sede dell'ente proprietario.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17 della Legge regionale n. 13/1989. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata.

In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

Per la consegna dell'immobile si provvederà ai sensi dell'art. 18, commi 7 e 8, Legge Regionale n. 13/1989.

ART 13. CONTRATTO

Con successivo atto del funzionario responsabile verranno approvati schema di contratto, manuali d'uso e ripartizioni per la gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni;

ART 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. Teseo Monne, presso l'Ufficio Amministrativo e Tributi, al quale si potranno richiedere chiarimenti negli orari di apertura al pubblico al recapito telefonico **0784/97401** o tramite messaggio alla mail: amministrativa@comune.irgoli.nu.it

ART 15 - TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Regolamento Comunale sul trattamento dei dati personali si informano gli interessati che i dati forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dal Comune di Irgoli e trattati unicamente per le finalità connesse al bando.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il titolare del trattamento dei dati va individuato nell'Amministrazione del Comune di Irgoli.

ART 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n°13/1989 e ss.mm.ii. e ai regolamenti comunali vigenti.

Allegati al presente bando

All_1 Istanza

All_2 Nubendi

All_3 Emigrati

All_4 Coabitazione

Irgoli li_

Il Responsabile d'area
Teseo Dott. Monne